



Profili penali in materia di bullismo e cyberbullismo

Verona, 11 Novembre 2016

Avv. Christian Serpelloni

Definizioni più accreditate di bullismo

Farrington, 1993: il bullismo è un fenomeno definito come il reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti e indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Olweus, 1993: uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni

Menesini, 2004: Il bullismo comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire

Caratteristiche essenziali del bullismo

Secondo Dan Olweus, uno dei maggiori esperti di bullismo e il primo ricercatore a studiare il fenomeno da un punto di vista scientifico, alcuni dei principali fattori che caratterizzano il bullismo sono:

- a. **intenzione** di fare del male e mancanza di compassione: il bullo prova piacere nel ferire la vittima;
- b. **intensità e durata**: la persecuzione perdura nel tempo, creando sempre minor stima nella vittima;
- c. **potere del bullo**: il potere del bullo, per età, forza fisica o altro è maggiore di quello della vittima;
- d. **vulnerabilità della vittima**: la vittima è generalmente un soggetto più sensibile, incapace di difendersi, con caratteristiche fisiche o psicologiche che lo rendono più incline alla vittimizzazione;
- e. **mancanza di sostegno**: la vittima è spesso terrorizzata e incapace di riferire i soprusi subiti, spesso teme rappresaglie e vendette;
- f. **conseguenze**: la vittima perde la propria autostima, perde interesse nella scuola o può diventare a sua volta un aggressore.

È stato poi sottolineato come il bullismo (cyberbullismo) sia un fenomeno orizzontale perché si sviluppa nell'ambito di rapporti tra soggetti appartenenti al medesimo contesto relazionale e paritario (es. compagni di scuola) e che riguarda principalmente soggetti minorenni.

Cyberbullismo: è il termine che indica atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari, i cercapersone e/o i siti web





Cyberspazio

Studio legale Contini Serpelloni

Cyberspazio: il non luogo privi di confini e di distanze.

Si tratta di un medium potentissimo che permette la più ampia diffusione del pensiero umano e che consente di raggiungere miliardi di destinatari contemporaneamente.

Caratteristiche:

- ➡ prescinde dal carattere personale
- ➡ difficile reperibilità del soggetto attivo
- ➡ moltiplicatore di alcuni delitti (es. diffamazione)
- ➡ insensibilità verso il disvalore sociale

Da un indagine CENSIS (marzo 2016) in collaborazione con Polizia Postale: il 77 % di scuole medie e superiori hanno indicato internet come l'ambiente ove avvengono i maggiori fenomeni di bullismo, il 52% degli stessi ha dovuto gestire personalmente episodi di bullismo.

Tipi di cyberbullismo

Flaming : Il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari per una durata temporale delimitata dall'attività online condivisa.

595 c.p. comma III
diffamazione

660 c.p.
molestia e disturbo
alle persone

Harassment: L'invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso l'uso del computer e/o del videotelefonino. Oltre a e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su blog, forum e spyware per controllare i movimenti online della vittima, le telefonate mute rappresentano la forma di molestia più utilizzata dagli aggressori soprattutto nei confronti del sesso femminile.

595cp
Diffamazione

660cp
Molestia

612 bis cp
atti persecutori

Eyeballing: Inoculare sostanza alcolica come vodka o whisky negli occhi come se fosse un collirio. Il comportamento trasgressivo è generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network. Tale pratica pericolosa originata in Francia, si è successivamente diffusa in Gran Bretagna e in altri Paesi Europei nella convinzione che l'assorbimento di sostanze alcoliche nella mucosa oculare generi lo "sballo" immediato.



Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex art. 25 "Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. "Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli" e 333 c.c. "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli".

Mailbombing:

Trad. Let: Bombardamento tramite posta elettronica.

Tipologia di attacco informatico che consiste nell'invio di una quantità di messaggi numericamente rilevante, verso una stessa casella di posta elettronica. Ciò avviene tramite programmi denominati Mailbomber che causano il rallentamento o il blocco dei server di posta.



art. 635 bis c.p.
danneggiamento informatico

Neknominated: consiste nel filmarsi mentre si bevono grandi quantità di alcool in una volta sola, nel nominare qualcuno affinché emuli questo comportamento e infine nel postare online il video. La persona nominata deve a sua volta riprodurre il comportamento.



Condotta deviante che può essere perseguibile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa ex artt. 25 *"Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere"* - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo modificato con la Legge n. 888 del 1956) e 25 bis *"Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale"* - R.D.L. n. 1404 del 1934 (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269) e/o di una procedura civile ex artt. 330 c.c. *"Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli"* e 333 c.c. *"Condotta del genitore pregiudizievole ai figli"*

Denigration:

si può concretizzare anche in una unica azione (divulgazione di una foto ritoccata al fine di ridicolizzare il compagno) capace di generare effetti a cascata non prevedibili con il contributo attivo, ma non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet (reclutamento involontario).



595cp diffamazione

615 bis interferenze illecite nella vita privata

600 ter comma ter divulgazione di materiale pedopornografico

E' la forma di Cyberbullismo più comunemente utilizzata dagli studenti contro i loro docenti

Impersonation:

I cyberbulli sono soliti rubare con programmi illegali la password utilizzata da coetanei per accedere alle chat rooms o ai games on line.



*art. 615 ter
violazione di un sistema
Informatico*

*615 quater
detenzioni e diffusione
abusiva di accesso a sistemi
informatici o telematici*

*art 616 cp
sottrazione e soppressione
di corrispondenza)*

Outing and trickery:

dopo un periodo di apparente amicizia il cyberbullo pubblica su un blog, o diffonde attraverso e mail, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) del coetaneo e le sue fotografie riservate e sollecita l'amico/a, a condividere on line segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, un compagno di classe o un docente (trickery, aggirare) per poi diffonderli ad altri utenti della rete.



595cp Diffamazione

615 bis interferenze illecite nella vita privata

528 cp pubblicazioni oscene

600 ter comma ter divulgazione di materiale pedopornografico

Cyber bashing

(happy slapping):

ripresa con un videotelefonino dell'aggressione, operata a mezzo schiaffi, di un coetaneo e successiva diffusione e condivisione in rete.



581 cp percosse

582 cp lesioni personali

Exclusion

Il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo

"Cyber-stalking" :

molestie o minacce ripetute volte a creare un grave stato di ansia o di paura o ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un proprio congiunto, o di persona legata al medesimo da relazione affettiva, ovvero a costringere ad alterare le proprie abitudini di vita.

Si riscontra nell'ambito di relazioni molto conflittuali tra coetanei e soprattutto nel caso di rapporti sentimentali interrotti tra pari.



595 cp diffamazione

580cp istigazione al suicidio

610 violenza privata

612bis atti persecutori

660 molestie disturbo alle persone

*609 undecies
adescamento di
minorenni*

Per approfondire:

<http://www.iglossa.org/glossario/>



Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia minorile
Ufficio Studi, ricerche e attività internazionali
Centro Europeo di Studi di Nisida



Istituto di Formazione Sardo
Master in Criminologia clinica e Psicologia Giuridica

iGloss@ 1.0

I'ABC dei comportamenti devianti online

L'abecedario

A: auction fraud,	B: bannare, baiting,	C: candy girl, cyberstalking
D: denigration	E: exclusion	F: fake, flaming
G: grooming	H: harassment, hoax, hikikomori	I: impersonation
K: knowout game	M: mailbombing	N: neknominate
O: outing and trickery	P: phishing, pharming	R: romance scam
S: sexting, sniffing, spim	T: troll, typosquatting	V: violazione dell'account

Focus: Diffamazione e facebook

Cassazione penale sent. n. 24431/2015:

“La **diffusione di un messaggio** con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una **bacheca facebook** [...] per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, [...] rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal **terzo comma dell'art. 595 c.p.**”) ravvisato la **sussistenza dell'aggravante indicata al terzo comma dell'articolo in questione** (“Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”) quando un comportamento diffamatorio è posto in essere tramite il web: in questo caso, come può desumersi dal dettato normativo, la pena sarà più aspra rispetto a quella prevista al primo comma.

Mera condivisione di pensieri offensivi

Corte di Cassazione sent n. 3981/2016:

La condotta del soggetto che **condivide un pensiero offensivo** senza che questo venga amplificato con ulteriori frasi diffamatorie (chi condivide non è detto che approvi: bisogna contemperare in tutti i casi il diritto della persona offesa con la libertà di espressione di pensiero) **non è penalmente perseguibile** altrimenti si finirebbe, a detta della stessa Corte, "per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost".

Incerta e discussa resta ancora **la situazione dei "mi piace"** che secondo parte della giurisprudenza sono da considerare alla stregua di questo ultimo orientamento, mentre per altri sono idonei ad integrare il reato di diffamazione.

Disegno di legge n. 1261-b

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Testo approvato dal Senato della
Repubblica il 20 maggio 2015,
modificato dalla Camera dei
deputati il 20 Settembre 2016



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1261-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Elena FERRARA, ZANDA, MANCONI, FEDELI, PUGLISI, MARCUCCI, MATTESINI, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, CASSON, CIRINNÀ, COCIANCICH, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, FILIPPIN, FISSORE, GAMBARO, Rita GHEDINI, GIACOBBE, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LEPRI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, MARTINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, VALENTINI, VATTUONE, ZANONI e ROMANO

(V. Stampato n. 1261)

approvato dal Senato della Repubblica il 20 maggio 2015

(V. Stampato Camera n. 3139)

modificato dalla Camera dei deputati il 20 settembre 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 settembre 2016

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni
del bullismo e del cyberbullismo

d.d.l. n. 1261-b

Art. 1 comma II

Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intendono **l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.**

Criticità

La definizione di bullismo, come si legge nell'articolo 1 comma secondo del ddl 1261-b lascia perplessi:

la stessa, infatti, sembra richiamare una pluralità di fattispecie già costituenti reato: il riferimento tra gli altri è al reato di molestia (art 660 cp); di stalking (612 bis cp); di lesioni (582 cp - 583 cp); di istigazioni al suicidio (art 580 cp); di furto (624 cp); di diffamazione (art 595 c.p.); di minacce (art 612 c.p.).

Per inferirne che, le condotte indicate nella predetta norma sono già p. e p. dall'ordinamento penale.

Inoltre, la costruzione della fattispecie normativa lascia perplessi anche sotto il profilo del principio di tassatività. La stessa, infatti, non pare essere determinata nei suoi elementi essenziali impedendo di conoscere con esattezza il confine tra l'illecito e il lecito (vedasi locuzioni quali condizioni personali e sociali della vittima).

Non si comprende, quindi, la ragione dell'introduzione nell'ordinamento giuridico di una norma definitoria che andrebbe ad appesantire e complicare il lavoro dell'interprete.

d.d.l. n. 1261-b

Art. 1 comma III

Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

Ora a ben vedere se interpretiamo rigorosamente, ma nemmeno troppo, tale definizione, ci rendiamo conto che il riferimento non è al comma II nella sua integralità, ma solo agli atti o comportamenti di cui al predetto comma, senza richiamo alcuno al concetto di reiterazione, che nella fattispecie della quale stiamo disquisendo è invece fondamentale.

Infatti, non ogni agito su internet può essere considerato cyberbullismo.

Diversamente opinando si andrebbe ad ampliare il concetto di cyberbullismo facendovi rientrare condotte che non sono tali.

1. Chiunque, anche minore di età, abbia subito un atto di cyberbullismo, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, può inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uni-form resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Chiunque, anche minore di età, abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, può inoltrare, per finalità riparative, l'istanza di cui al comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione.

Criticità

Anche l'articolo 2 pone molti interrogativi:

infatti da una interpretazione letterale del testo parrebbe che chiunque maggiorenne o minorenne, a prescindere da qualsivoglia accertamento, possa, qualora un contenuto postato che lo riguardi gli produca ansia, può inoltrare al gestore del sito o del social media una istanza di oscuramento, rimozione o blocco.

La persona offesa, qualora il soggetto ricevente l'istanza non vi provveda entro 48 ore, può rivolgere analoga richiesta al Garante.

Il tutto è lasciato al libero arbitrio e alla sensibilità del singolo che può decidere se quel comportamento secondo il suo insindacabile giudizio rappresenti una condotta integrante il cyberbullismo.

Il rischio è chiaro: questa norma potenzialmente mette in pericolo il diritto di espressione e non servirebbe certo per combattere il cyberbullismo.

Per i fatti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale.

Criticità

Si tratta di una norma che richiama una procedura di ammonimento già prevista per le condotte integranti lo stalking. Il problema ancora una volta è che tale procedura viene applicata indistintamente a prescindere dall'età del soggetto, senza considerare le specificità relative ai minori.

Le norme sanzionatorie verso i minori hanno come primario obiettivo quello di favorire la ripresa dell'itinerario educativo che il compimento dell'atto dimostra essersi interrotto.

Inoltre, non vi è distinzione di età tra infraquattordicenni e ultraquattordicenni.

Non si comprende come vada valutato il grado di maturità del minore.

Non mi pare che nella procedura di ammonimento vi sia nulla di tutto questo.

Inoltre, ancora una volta ha dimostrato di non conoscere l'ordinamento giuridico dimenticando l'esistenza di una norma che ad hoc per gli atti di cyberbullismo non costituisce reato: articolo 25 rdl 1404 del 1934 e successive modifiche.

Articolo 25 r.d.l 1404 del 1934

Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.

Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

- 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
- 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (1).

L'articolo prevede la possibilità che il Tribunale per i Minorenni applichi misure rieducative ante delictum nei confronti di minori irregolari per condotta o carattere, su segnalazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, del servizio sociale, degli esercenti la responsabilità genitoriale, degli organi scolastici o della polizia giudiziaria. Il procedimento è disciplinato dalla norme in materia di volontaria giurisdizione 747 e seg cpc. Responsabile del procedimento è il Giudice delegato dal Presidente Tribunale per i Minorenni che assume informazione tramite il servizio sociale competente, poi sentite le richieste del Pm. Trasmette tutto al Collegio che decide se procedere o archiviare

**Ringrazio
per
l'attenzione**